

OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA

IL CONFERIMENTO

Fonti Bibliografiche: *I testi e le esercitazioni di questi brevi e sintetici appunti sono stati estratti anche dai volumi qui sotto riportati:*

Poddighe - **Manuale di Tecnica Professionale** Cedam
(Testo adottato)

Savioli - **Le operazioni straordinarie d'Impresa**
Giuffrè (Testo consigliato)

Confalonieri - **Trasformazione, Fusione, Conferimento,
Scissione e Liquidazione delle Società**
Il Sole 24 Ore (Testo consigliato)

INDICE

Fonti	Pag.	3
Profili Economico aziendali		
Lo sviluppo dell'azienda: il fattore dimensionale	Pag.	4
Le motivazioni del conferimento	Pag.	11
Il conferimento d'azienda: generalità	Pag.	13
Il confronto con le altre operazioni straordinarie	Pag.	24
- la cessione	Pag.	24
- la scissione	Pag.	25
- la fusione	Pag.	45
La stima del patrimonio dell'azienda da conferire	Pag.	65
- i criteri di valutazione	Pag.	66
- l'azienda e i beni da conferire	Pag.	73
La procedura di conferimento dell'azienda	Pag.	81
La fase propedeutica	Pag.	82
La fase valutativa	Pag.	83
La fase attuativa	Pag.	84
Aspetti fiscali	Pag.	91
Imposte dirette	Pag.	94
Imposte indirette	Pag.	104
Imposta di registro	Pag.	106
Altre imposte	Pag.	107

LE FONTI

Codice Civile	<ul style="list-style-type: none">- art. 2556 – 2560- conferimenti in natura art. 2342 (società per azioni) – art. 2343 (stima) – art. 2254 – art. 2255- art. 2082 (nel caso di conferimento da parte di un imprenditore individuale)- art. 2212 - Rapporti di lavoro- art. 2331 - Effetti dell'iscrizione- art. 2217 – Inventario iniziale conferitaria- art. 2426 – Iscrizione dell'avviamento- art. 2565 – Conferimento della “ditta
TUIR	<ul style="list-style-type: none">- art. 175- art. 176
OIC	<ul style="list-style-type: none">- principio nr. 24

Lo sviluppo dell'azienda

Le aziende tendono ad allargare le proprie dimensioni per motivi connessi alla gestione o a convenienze interne



Non sempre però la crescita consente di consolidare o migliorare il proprio equilibrio economico durevole. Anzi, oltre un certo livello il processo di espansione può rivelarsi addirittura controproducente



“Sviluppo” può quindi significare sia “aumento” che “diminuzione delle dimensioni aziendali



Il conferimento consente di ottenere entrambi i risultati

Le ragioni dell'ampliamento delle dimensioni aziendali

<i>Motivi di ordine</i>	si riconnettono all'esigenza di
<i>economico – produttivo</i>	<ul style="list-style-type: none"> • adottare procedimenti di produzione sempre più avanzati • sfruttare al meglio certi flussi indivisibili di servizi • utilizzare convenientemente i sottoprodotti • coprire l'intero ciclo di lavorazione al fine di ridurre la dipendenza dall'esterno • ottimizzare la cosiddetta «leva operativa», ovvero massimizzare i benefici indotti dalle «economie di scala» • sfruttare le c.d. «economie di varietà» (o «economie di scopo») che si originano quando la produzione di più beni o servizi genera costi inferiori a quelli che si avrebbero qualora le medesime produzioni fossero effettuate separatamente • ottenere delle «riserve di capacità operativa», utili nel caso di incrementi inattesi della domanda
<i>commerciale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ottenere una maggiore forza contrattuale • controllare più ampie quote di mercato • sfruttare appieno l'azione pubblicitaria • offrire ai propri clienti beni e servizi differenziati e qualificati • ridurre l'incidenza dei cosiddetti <i>costi transazionali</i>, ovvero dei costi connessi agli scambi commerciali, dovuti all'imperfetto funzionamento dei mercati (oneri per ottenere adeguate informazioni, per effettuare le contrattazioni e le ricerche di mercato, per controllare la corretta esecuzione del contratto, ecc.)
<i>ambientale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • mobilitare grandi masse di mano d'opera • indirizzare le variabili del consumo • incidere sul progresso scientifico e tecnologico • influire sulle decisioni dei sindacati, delle forze politiche e dello Stato
<i>amministrativo</i>	<p>ottimizzare il rendimento delle politiche gestionali con riferimento alle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> • commerciale • produttiva • finanziaria • organizzativa

Le ragioni della riduzione delle dimensioni aziendali

La crescita può accentuare alcuni *problemi legati al controllo ed al coordinamento generale dell'attività*



la combinazione produttiva tende ad appesantirsi nelle strutture e nel funzionamento



Ciò comporta un irrigidimento della struttura dei costi ed un «gigantismo» organizzativo che può sfociare in una elevata burocratizzazione delle azioni imprenditoriali, con disfunzioni di vario ordine e grado

Le ragioni della riduzione delle dimensioni aziendali

L'eccessiva dimensione può inoltre risultare

diseconomica



- un'elevata aliquota di costi fissi può essere ammortizzata convenientemente solo in presenza di una domanda adeguata, non soggetta a frequenti fluttuazioni. Se ciò non si realizza, si corre il rischio che la capacità produttiva venga sottoutilizzata: aumenta in tal modo la quota dei costi fissi da ripartire sui singoli prodotti, quindi i costi unitari dei prodotti stessi
- molto spesso, oltre un certo livello dimensionale, la curva dei costi marginali cessa di essere decrescente per assumere un andamento crescente: si assiste, in altre parole, al fenomeno delle «diseconomie di scala»
- il *mercato* può procurare non lievi problemi all'azienda in fase di crescita, generando difficoltà nel collocamento dei maggiori volumi di produzione e nella gestione della rete di vendita. Tendono inoltre ad incrementarsi i costi legati al *marketing* del prodotto, nonché le inefficienze dovute alla maggiore conflittualità ed al minore attaccamento al lavoro da parte dei dipendenti
- l'accrescimento delle dimensioni, se di norma consente un potenziamento dei canali di credito, qualora i finanziatori perseguissero una politica di frazionamento dei rischi potrebbe invece comportare una limitazione o addirittura un blocco dei finanziamenti
- le più grandi dimensioni, inoltre, possono indurre un *maggior controllo* da parte dello Stato o di altri enti all'uopo preposti: il che può sollecitare adempimenti aggiuntivi e provocare una contrazione dell'autonomia gestionale. Analogo ragionamento vale nel caso esista una legislazione disincentivante che tende a limitare l'espansione delle aziende

Aumento e riduzione delle dimensioni aziendali: possibilità e limiti

*«Sviluppo» non è sinonimo di
«crescita» dimensionale*

Lo sviluppo, inteso come *«movimento verso il meglio»*, può infatti comportare sia un'espansione che un ridimensionamento della struttura aziendale

In quest'ottica, lo strumento del conferimento d'azienda può risultare utile per realizzare entrambe le fattispecie



attraverso tale operazione è possibile ridurre la dimensione dell'azienda che opera il conferimento ed aumentare quella dell'azienda che lo riceve

Dimensione “ottima” e dimensione “minima”

*La DIMENSIONE OTTIMA è la
dimensione che permette il
conseguimento dell’equilibrio economico
durevole*

*La DIMENSIONE MINIMA è la
dimensione al di sotto della quale
l’azienda agisce in condizione di non
economicità*

Aumento e riduzione delle dimensioni aziendali: modalità operative

L' aumento dimensionale può operarsi tramite i seguenti strumenti:

- *investimenti nella struttura operativa*
- *conferimento nella forma di «apporto»*
- *fusione*
- *acquisizione di rami aziendali*
- *affitto di azienda*

Il ridimensionamento può operarsi tramite le seguenti operazioni:

- *disinvestimenti della struttura operativa*
- *conferimento nella forma di «scorporo»*
- *scissione*
- *cessione di rami aziendali*
- *affitto di azienda*

Oltre a queste *vie di intervento interne* sulla dimensione, abbiamo delle *vie esterne* di ridimensionamento o di ampliamento della struttura produttiva:

- *acquisizione di partecipazioni;*
- *lavorazioni presso terzi (o subfornitura);*
- *outsourcing*

Le motivazioni del conferimento

Il conferimento dell'azienda è uno mezzo di adattamento funzionale della dimensione aziendale nella prospettiva dell'equilibrio economico durevole

In questo senso, si ricorre ad esso per i seguenti motivi, tutti fra loro correlati:

- operare una ristrutturazione aziendale o fronteggiare una situazione di crisi
- creare o riorganizzare un gruppo
- ridurre il rischio aziendale
- accrescere la capacità finanziaria
- agevolare la gestione dell'azienda di famiglia e la successione generazionale
- cedere l'azienda o sue parti
- motivi di carattere speculativo, occulto o illecito

Motivazioni di carattere speculativo, occulto o illecito

❖ rafforzare indebitamente il potere di controllo sulla società da parte di alcuni soci

❖ “mimetizzazione” di determinate realtà operative

❖ operare rivalutazioni del patrimonio aziendale

❖ evidenziare in bilancio il proprio avviamento

convenienze di carattere fiscale

Il conferimento d'azienda: generalità

Si tratta di un'operazione “straordinaria”



Presenta i seguenti caratteri:

- Non ordinarietà
- Rarità
- Eccezionalità
- Attraverso di essa si perseguono finalità strategiche

Il conferimento d'azienda: generalità

Si tratta di un'operazione “atipica”



Non è regolamentata dal codice civile, il quale dispone soltanto per il conferimento di “beni in natura e crediti”



Tuttavia, ad essa viene attribuita una propria autonomia giuridica



La Corte di Cassazione si è più volte espressa favorevolmente, anche se in via incidentale, sulla conferibilità dell'azienda in società di persone o di capitali

Ampio merito al suo riconoscimento si deve tuttavia al legislatore fiscale

L'atipicità del conferimento d'azienda

*La relativa disciplina va ricercata negli articoli
del c.c. che, per estensione, risultano applicabili
all'operazione*



**Art. 2556-2560 c.c.
disciplinanti il
trasferimento della
proprietà o del
godimento
dell'azienda**

**Articoli che
regolano i
conferimenti in
natura nelle diverse
forme societarie**

La disaggregazione e l'enucleazione dell'azienda: un vincolo

**Per poter effettuare il conferimento il
sistema aziendale deve essere
agevolmente suddiviso in aree strategiche
di affari (ASA), capaci di operare in
completa autonomia, anche al di fuori
dell'azienda origine**



*L'azienda o il ramo conferito deve
possedere*

autonoma capacità di reddito



*In mancanza di questa essenziale
caratteristica, la disaggregazione
dell'azienda ai fini del suo conferimento
non potrà quindi essere effettuata*

Il conferimento dell'azienda: una definizione

Il conferimento dell'azienda è quell'operazione per cui l'azienda oppure un "ramo" aziendale dotato di autonoma capacità di reddito, vengono conferiti ("apportati") ad un ente giuridicamente diverso dall'impresa conferente.

Quale corrispettivo dell'apporto vengono cedute quote o azioni della società che ha ricevuto il conferimento



Attraverso questa operazione un'azienda conferente «scorpora» un complesso produttivo funzionante e lo «apporta» in una società conferitaria, già esistente o all'uopo costituita, in cambio di azioni o quote di quest'ultima

Il complesso produttivo funzionante può essere costituito dall'intera azienda o da suoi singoli rami. Deve comunque trattarsi di un insieme coordinato di beni materiali ed immateriali – compreso l'avviamento – che, dal punto di vista organizzativo costituiscano un'azienda indipendente, cioè capace di funzionare autonomamente



Possono quindi realizzarsi due diverse fattispecie di conferimento: *parziale* e *totale*

Il conferimento “parziale” dell’azienda

Il conferimento parziale consiste nel conferimento di uno o più complessi aziendali – ma non la totalità dell’azienda – da parte di una società o di un imprenditore individuale



L’attività aziendale continua con i «rami» residui, a cui si affianca la gestione di una partecipazione nella società conferitaria



la scorporante assume la configurazione di una Holding mista

Il conferimento “totale” dell’azienda

*Il conferimento totale si concretizza nel conferimento
dell’intera azienda*



*la scorporante assume la configurazione di una
Holding pura*



In questo caso è fondamentale distinguere il caso in cui il
conferente sia una società o un imprenditore individuale



Se il conferimento viene
effettuato da una società
l’attività della conferente
continua, sebbene
limitatamente alla gestione
della partecipazione
acquisita quale contropartita
dell’apporto

Qualora invece il conferimento
venga effettuato da parte di un
imprenditore individuale si pone
il problema – a meno che lo
stesso non continui a svolgere
attività di compravendita o
gestione di titoli, per cui
potrebbe essere inquadrato come
«commissionario in titoli» –
della perdita del requisito di
imprenditore a causa della
sopravvenuta insussistenza dei
requisiti richiesti dall’art. 2082
del codice civile

L'operazione nell'ottica della conferente: lo “scorporo”

Sotto il profilo formale occorre verificare se la società destinata a ricevere il conferimento:

è creata ad hoc



A stretto rigore, perché si possa configurare un conferimento per scorporazione «in senso stretto», occorre che la società destinataria sia costituita *ex novo* e contestualmente all'operazione: possiamo in questo caso parlare di «scorporo puro» (o «scorporo per filiazione»)

è già funzionante



Qualora la società conferitaria sia un'entità già operante viene invece a mancare una condizione essenziale, costituita dalla nascita contestuale della beneficiaria, per cui l'operazione può definirsi come «scorporo spurio» (o «scorporo per concentrazione»)

Ricorrente è una soluzione intermedia che si realizza quando la società destinataria dello scorporo è un'azienda già esistente che possiede i seguenti requisiti:
–sia integralmente controllata dalla scorporante;
–non abbia posto in essere alcuna attività



In questa circostanza, pur mancando la contestualità fra scorporo e costituzione, da un punto di vista pratico si producono i medesimi risultati della prima fattispecie

Lo scorporo puro: problemi giuridici

In linea di principio, lo scorporo «puro» implica il difetto genetico della «pluralità dei soci» nell'ambito della società beneficiaria, in quanto tutte le sue quote o azioni verrebbero assegnate alla scorporante



uno dei principi cardine del nostro ordinamento è appunto costituito dalla *pluralità dei soci* all'atto della stipula del contratto sociale (artt. 2247 c.c.). A tale regola può derogarsi solo in caso di unico socio di S.p.A. e di S.r.l. *unipersonale*



salvo i casi di società unipersonale, risulta pertanto evidente l'inammissibilità giuridica dello scorporo «puro»



A stretto rigore, quindi, salva l'eventuale possibilità di costituire una società di capitali unipersonale, la scorporante dovrebbe ricorrere ad un *partner*, che partecipi, almeno in parte, alla sottoscrizione del capitale della nuova società destinata a ricevere l'apporto

Tale problema non si pone nel caso di scorporo «spurio», in cui la pluralità dei soci è sempre garantita

L'operazione nell'ottica della conferitaria: l'“apporto”



affinché possa parlarsi di **apporto** «**in senso stretto**», bisogna che essa sia già operante e inglobi l'azienda o il ramo all'interno della propria struttura produttiva



In tale circostanza si realizza un «**apporto puro**»




Se la conferitaria viene invece costituita contestualmente all'operazione, in conseguenza dello scorporo («puro») operato da parte della conferente, viene a mancare un requisito essenziale



definiamo questa seconda fattispecie come «**apporto spurio**»

L'operazione di “scorporo” e di “apporto”: una sintesi



L'operazione di conferimento: analogie con la cessione

Il conferimento d'azienda è in qualche modo assimilabile all'istituto della «cessione aziendale»

La differenza sostanziale risiede nel mezzo di pagamento, rappresentato da quote o azioni invece che da denaro

Se la società conferitaria è una società per azioni può inoltre prospettarsi una sorta di «caso intermedio». Esso si realizza quando a fronte del conferimento essa non provvede ad aumentare il capitale sociale ma cede azioni proprie in portafoglio acquistate secondo il disposto dell'art. 2357 e seguenti del c.c.



A stretto rigore tale fattispecie è più correttamente inquadrabile in una cessione – non si ha in effetti alcun incremento patrimoniale – che però provoca gli effetti propri dell'operazione di conferimento. Lo status che viene ad assumere l'azienda cedente, infatti, è quello di socio della società che ha proceduto al suo assorbimento

Benché si producano i medesimi effetti, nel conferimento le azioni vengono emesse in forza di una specifica deliberazione dell'assemblea all'atto ed in funzione dell'assorbimento dell'azienda, mentre nell'altro caso esse risultano già disponibili nel portafoglio sociale e sono quindi utilizzabili per scopi alternativi

Analogie e differenze fra il *conferimento per scorporo e l'istituto della scissione*

L'operazione di conferimento per scorporo possiede notevoli analogie con l'istituto della *scissione aziendale*. Anche in questo caso, infatti, viene operato il trasferimento del patrimonio di una società esistente ad una o più società da costituire (scissione «in senso stretto») o precedentemente costituite (scissione «per incorporazione»)

Esiste tuttavia una differenza sostanziale: mentre lo scorporo può essere effettuato anche da aziende individuali, la scissione richiede che anche l'azienda di partenza possieda la veste giuridica di società


Dal punto di vista operativo, la principale differenza risiede invece nel fatto che, mentre nel conferimento per scorporazione la conferente resta in vita e mantiene inalterato il proprio patrimonio netto, con l'operazione di scissione la società che effettua il trasferimento dei propri beni si estingue – si parla allora di scissione totale – o – si parla in tal caso di scissione parziale – vede ridursi il netto patrimoniale

Ciò in quanto le azioni della società che effettua la scissione non vengono assegnate alla società che si scinde (come nel caso dello scorporo), ma ai suoi soci

In definitiva, quindi, mentre le società conferitarie restano – in tutto o in parte – «di proprietà» dell'azienda conferente, la quale sostituisce – integralmente o parzialmente – il proprio patrimonio tecnico-operativo con partecipazioni totalitarie al loro capitale, le partecipazioni nelle società derivanti dalla scissione vengono assegnate ai soci della società che si è scissa, la quale cessa di esistere (scissione totale) o continua ad operare con un patrimonio ridotto (scissione parziale)

Esemplificando


Proponiamo una semplice situazione di partenza in cui la società di riferimento (Omega), le cui azioni sono detenute da due soci, X (per il 75%) e Y (per il restante 25%), svolga due diverse attività (A e B) che si decide di dividere, anche giuridicamente, attribuendole a due distinte entità giuridiche di nuova costituzione



Si procede quindi ad operare uno specifico confronto fra le operazioni di scorporo e di scissione, ipotizzando, per esigenze di chiarezza espositiva, che i valori trasferiti coincidano con quelli contabili

CASO DI CONFERIMENTO PER SCORPORO TOTALE

Nel caso di conferimento per scorporo «totale», la società conferente continua ad esistere, ma cambia oggetto sociale, svolgendo solo attività finanziaria di gestione delle partecipazioni nelle nuove società conferitarie



Prendiamo come riferimento la seguente situazione contabile semplificata per la società «OMEGA» prima dell'operazione:

S.P. Soc. «OMEGA» Ante Scorporo			
IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	40	Capitale	40
Brevetti	20	Proprio	60
Magazzino	25	Capitale di	
Liquidità	15	Terzi	
Totale	100	Totale fonti	100
impieghi			

Qualora venissero conferite integralmente le attività e le passività tale situazione contabile si trasformerebbe come segue:

S.P. Soc. «OMEGA» Post Scorporo			
IMPIEGHI		FONTI	
Partecipazioni nelle soc. A e B	40	Capitale Proprio	40
Totale impieghi	40	Totale fonti	40

Gli stati patrimoniali delle società scorporate (A e B), ammettendo, per ipotesi, che A riceva il 60% e B il 40% delle attività e delle passività patrimoniali, saranno così composti:

S.P. Soc. «A» Post Scorporo

IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	24	Capitale Proprio	24
Brevetti	12	Capitale di Terzi	36
Magazzino	15		
Liquidità	9		
Totale impieghi		Totale fonti	60


S.P. Soc. «B» Post Scorporo

IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	16	Capitale Proprio	16
Brevetti	8	Capitale di Terzi	24
Magazzino	10		
Liquidità	6		
Totale impieghi		Totale fonti	40

CASO DI SCISSIONE TOTALE

Nel caso di scissione totale la società che si scinde cessa di esistere, mentre le azioni delle società risultanti dalla scissione vengono cedute ai suoi soci

Graficamente, come punto di arrivo, dopo aver effettuato la scissione, avremo quindi:



Da una situazione patrimoniale della società che si scinde e muore (Omega) si perviene perciò a due distinte situazioni patrimoniali delle società scisse (A e B), le quali ereditano il patrimonio della società scissa. Mantenendo la percentuale di ripartizione (60 e 40%) sia per l'attivo che per il passivo patrimoniale avremo la seguente situazione:

S.P. Soc. «OMEGA» Ante Scissione			
IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	40	Capitale	40
Brevetti	20	Proprio	60
Magazzino	25	Capitale di	
Liquidità	15	Terzi	
Totale impieghi	100	Totale fonti	100



S.P. Soc. «A» Post Scissione

IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	24	Capitale	24
Brevetti	12	Proprio	36
Magazzino	15	Capitale di	
Liquidità	9	Terzi	
Totale impieghi	60	Totale fonti	60

S.P. Soc. «B» Post Scissione


IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	16	Capitale	16
Brevetti	8	Proprio	24
Magazzino	10	Capitale di	
Liquidità	6	Terzi	
Totale impieghi	40	Totale fonti	40

Nel caso di trasferimento «totale» le situazioni contabili di A e B vengono a coincidere sia nel conferimento che nella scissione

Si presenta comunque diversa la situazione della scorporante (che sopravvive) e della società scissa (che si estingue)

CASO DI CONFERIMENTO PER SCORPORO PARZIALE

Qualora l'azienda conferente decida di scorporare soltanto una parte delle proprie attività, si ha il caso di scorporo parziale. Dal punto di vista grafico, ipotizzando che la società di riferimento (Omega) decida di continuare al proprio interno il ramo di attività «A» avremo:



Ferme restando le impostazioni contabili e le percentuali di scorporo determinate per l'esempio precedente, la società Omega vedrà modificarsi la situazione patrimoniale come segue:

S.P. Soc. «OMEGA» Ante Scorporo				S.P. Soc. «OMEGA» Post Scorporo			
IMPIEGHI		FONTI		IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	40	Capitale	40	Impianti	2	Capitale	4
Brevetti	20	Proprio	60	Brevetti	4	Proprio	0
Magazzino	25	Capitale di		Magazzino	1	Capitale di	3
Liquidità	15	Terzi		Liquidità	2	Terzi	6
				Partecipazio ni nella soc. B	1 5 9 1 6		
Totale	10	Totale fonti	10	Totale	7	Totale fonti	7
impieghi	0		0	impieghi	6		6


Lo stato patrimoniale della società scorporata (B), invece, risulta identico a quello dell'esempio di scorporo totale, ovvero:

S.P. Soc. «B» Post Scorporo			
IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	16	Capitale	16
Brevetti	8	Proprio	24
Magazzino	10	Capitale di	
Liquidità	6	Terzi	
Totale	40	Totale fonti	40
impieghi			

CASO DI SCISSIONE PARZIALE

Nella scissione parziale, analogamente allo scorporo, il trasferimento di patrimonio ad una o più società viene attuato solo parzialmente, quindi la società scissa resta in vita.


Dal punto di vista grafico la scissione parziale si può così rappresentare:



Riprendendo l'esempio numerico proposto inizialmente, gli stati patrimoniali della società Omega, prima e dopo la scissione totale, e della società B assumeranno la seguente configurazione:

S.P. Soc. «OMEGA» Ante Scissione

IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	40	Capitale	40
Brevetti	20	Proprio	60
Magazzino	25	Capitale di	
Liquidità	15	Terzi	
Totale impieghi	100	Totale fonti	100



S.P. Soc. «OMEGA» Post Scissione

IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	24	Capitale	24
Brevetti	12	Proprio	36
Magazzino	15	Capitale di	
Liquidità	9	Terzi	
Totale impieghi	60	Totale fonti	60

S.P. Soc. «B» Post Scissione

IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	16	Capitale	16
Brevetti	8	Proprio	24
Magazzino	10	Capitale di	
Liquidità	6	Terzi	
Totale impieghi	40	Totale fonti	40

Scissione e conferimento: riflessioni conclusive

Nel caso di scissione parziale proposto la società Omega vede ridurre le fonti e gli impieghi per un importo pari a quello della scissione operata a favore della società «B», mentre nel caso di scorporo parziale vedeva diminuire la propria consistenza patrimoniale, attiva e passiva, meno che proporzionalmente rispetto a quella enucleata

Mentre però la scissione comporta solo una variazione quantitativa (in diminuzione) delle fonti e degli impieghi di Omega, nello scorporo gli impieghi subiscono anche una variazione di tipo qualitativo. Entrano infatti in portafoglio partecipazioni nella società scorporata per un importo pari al capitale netto trasferito

Analoghi sono invece gli stati patrimoniali delle società B nei due diversi casi. In altre parole, gli effetti contabili sono identici per le società che ricevono il ramo d'azienda



In definitiva, quindi, entrambi gli istituti permettono di operare una ristrutturazione aziendale attraverso la formazione di nuovi assetti e strutture societarie. Tuttavia, mentre la scissione si limita a suddividere una determinata realtà aziendale in più parti ed ad attribuirle ai soci, la scorporazione conduce invece alla creazione di un gruppo di imprese

Diversa è quindi la motivazione economico–aziendale che spinge ad effettuare una scissione da quella che conduce alla scorporazione

Con la scissione



la volontà primaria è quella di operare una razionalizzazione o una diversa strutturazione degli investimenti dei soci all'interno della combinazione produttiva di riferimento

Con il conferimento



il principale scopo perseguito è quello della creazione di una struttura organizzativa maggiormente efficiente

Ciò posto, tenendo conto delle differenze intercorrenti fra scorporo e scissione, non dovrebbe apparire un'eccessiva forzatura paragonare l'istituto della scissione totale ad una operazione di scorporo totale con contemporanea liquidazione ed estinzione dell'azienda conferente, previa assegnazione delle azioni ricevute quale corrispettivo dei conferimenti operati ai suoi soci

Il trattamento contabile dello scorporo

In entrambe le fattispecie (*scorporo «puro»* e *scorporo «spurio»*) il trattamento contabile è identico



La conferente si limita ad utilizzare i libri contabili in suo possesso: se essa non si estingue in seguito all'operazione, continuerà ad utilizzarli anche successivamente, eccezion fatta, ovviamente, per quelli riferiti alle attività trasferite, qualora non ce ne sia più bisogno

In linea di massima, gli adempimenti contabili della conferente possono così sintetizzarsi:

- **scritture di assestamento con eliminazione delle attività e delle passività non suscettibili di utilità futura**
- **chiusura dei conti trasferiti ed eventuale rilevazione della «differenza da conferimento» (plusvalenza e minusvalenza) e relativo pagamento delle imposte (se dovute)**

Più analiticamente:

I conti accesi agli elementi patrimoniali dell'azienda conferente, o del suo ramo interessato dall'operazione, devono essere debitamente stornati dal giornale e dal mastro, al fine di consentire lo scarico dei valori contabili delle attività e delle passività da trasferire alla conferitaria



È quindi necessario procedere preliminarmente ad effettuare le necessarie scritture di assestamento, al fine di determinare la corretta situazione patrimoniale alla data del conferimento, nel rispetto del fondamentale principio della competenza economica



A meno che la data del conferimento non coincida con la chiusura dell'esercizio, occorre perciò calcolare le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali enucleate, aggiornare il T.f.r. relativamente al personale trasferito, sistemare le diverse competenze relative ai crediti ed ai debiti conferiti, estinguere i fondi di rettifica, ecc.

Tale assestamento consente di chiudere i conti patrimoniali dei beni trasferiti a «valore di libro», ovvero al loro valore

«storico»



Ne deriva un determinato valore netto contabile dell'azienda o del ramo conferito



Se il «prezzo» pagato dalla conferitaria con quote di partecipazione al proprio capitale risulta maggiore del valore netto contabile la differenza viene correntemente denominata **«plusvalenza da conferimento»**



Se il «prezzo» pagato dalla conferitaria con quote di partecipazione al proprio capitale risulta minore del valore netto contabile la differenza viene correntemente denominata **«minusvalenza da conferimento»**

Poiché la conferente deve procedere alla chiusura dei propri conti accesi agli elementi trasferiti e rilevare l'intero importo del corrispettivo ottenuto (le quote o le azioni), la plusvalenza o la minusvalenza da conferimento permettono di far coincidere il saldo contabile delle fonti e degli impieghi scorporati

Entrambe rappresentano componenti straordinari di reddito, e per tale motivo, salvo non sia possibile usufruire di norme agevolative dal punto di vista fiscale, devono essere considerati come costi o ricavi di esercizio

Successivamente, bisogna rilevare l'ingresso in azienda delle azioni o delle quote quale corrispettivo del conferimento

Nel caso il valore il valore del conferimento sia superiore a quello contabile:

Diversi Passività conferite (indicate analiticamente)	a	Diversi
Soc. Conferitaria c/conferimento	a	Attività conferite (indicate analiticamente)
	a	Plusvalenza da conferimento

Nel caso il valore il valore del conferimento sia inferiore a quello contabile:

Diversi Passività conferite (indicate analiticamente) Minusvalenza da conferimento Soc. Conferitaria c/conferimento	a	Diversi
	a	Attività conferite (indicate analiticamente)
Partecipazioni	a	Soc. Conferitaria c/conferimento

Occorre, infine, porsi il problema degli adempimenti contabili a cui soggiace l'azienda fra la rilevazione del conferimento e l'effettivo ingresso delle partecipazioni al suo interno



Gli adempimenti contabili successivi dipendono essenzialmente dalla forma giuridica della conferente

	Se Società ↓		Se Az. individuale ↓
↙ può cedere solo uno o alcuni rami d'azienda e continuare a svolgere la propria attività	può cedere l'intera azienda e continuare ad operare, sebbene cambiando oggetto sociale (trasformandosi in una società di tipo finanziario)	↘ può cedere l'intera azienda e decidere di cessare l'attività	↓ si può concretizzare un'unica opzione: la cessazione dell'attività, in quanto il titolare perde necessariamente la qualifica di imprenditore, salvo non inserisca le quote o le azioni ricevute in una nuova combinazione produttiva e continui ad esercitare un'attività d'impresa, ad esempio di natura finanziaria, diversa dalla precedente

DI CONSEGUENZA:

Nel caso di azienda individuale, la cessazione dell'attività, alla data del conferimento rende necessaria la compilazione delle scritture di chiusura definitiva dei conti, la determinazione di un risultato economico di periodo (comprensivo della eventuale plusvalenza o della minusvalenza da conferimento) e la sua imputazione al capitale netto dell'azienda



Successivamente, all'ex imprenditore verranno attribuite le azioni o le quote ricevute quale corrispettivo, previa chiusura dei conti accesi al capitale netto. Solo nei casi più complessi occorre ricorrere alla liquidazione dell'azienda

Invece, se la conferente è costituita sotto forma di società, non è necessario rilevare le scritture di chiusura definitiva dei conti in quanto essa non cessa istantaneamente di operare, neppure qualora questa sia l'intenzione dei soci



Gli assestamenti e la chiusura dei conti verranno perciò operati per la messa in liquidazione della società o, se ciò non avviene, per la redazione del successivo bilancio di periodo

Analogie e differenze fra il *conferimento per apporto* e l'istituto della *fusione*

L'operazione di conferimento per apporto “puro”
possiede notevoli analogie con l'istituto della
fusione per incorporazione



In entrambi i casi, infatti, si vede crescere la propria sfera operativa grazie ad un «contributo» esterno. Consentono quindi di integrare le risorse ed i patrimoni di due o più aziende

La differenza fondamentale fra le due operazioni consiste nel fatto che l'incorporata viene integralmente assorbita, quindi si estingue. Il conferimento per apporto, invece, non comporta necessariamente l'estinzione della conferente, pur potendo trasferire, oltre ad uno o più rami, anche l'intera azienda

Altra differenza non trascurabile è rappresentata dal fatto che oggetto del conferimento può essere anche un'azienda a carattere individuale, mentre nella fusione devono intervenire strutture societarie, di persone o di capitali, anche se nel caso di azienda individuale vengono sollevati molti dubbi sulla sua sopravvivenza. È infatti fisiologico che essa si estingua in seguito al conferimento

In ogni caso, gli effetti economici che si producono nell'economia della conferitaria e dell'incorporante sono praticamente identici

Confrontando infatti il caso – peraltro raro – in cui l'incorporante non possieda partecipazioni nell'incorporata, con il conferimento per apporto, si nota immediatamente che in entrambe le circostanze occorre operare un aumento di capitale sociale pari all'intero valore dell'impresa incorporata o apportata

Diverso è però il soggetto a cui vengono assegnate le azioni emesse a fronte dell'operazione: nel primo caso si tratta dei soci della società incorporata, che si è estinta, mentre nel secondo caso esse vengono assegnate alla conferente



Anche qualora si realizzasse un conferimento «totale», la conferente non si estinguerebbe direttamente per effetto dell'operazione, ma continuerebbe a sussistere e a gestire le partecipazioni ricevute in cambio dell'apporto. La sua eventuale estinzione costituirebbe perciò un evento indipendente dal conferimento, da inquadrarsi nella fattispecie della liquidazione volontaria


Tali riflessioni sono agevolmente estensibili, a maggior ragione, al caso di conferimento «parziale», ovvero a quello che interessa soltanto uno o alcuni rami, ma non l'intera azienda

In genere, nella fusione vi è una strategia comune ed un certo equilibrio di potere contrattuale tra incorporante e incorporata. Nel caso del conferimento è invece più ricorrente riscontrare un diverso peso contrattuale e una strategia diversificata



In altri termini, il ruolo imprenditoriale della conferitaria appare normalmente molto più attivo e le funzioni gestionali all'interno dell'azienda risultano definite con maggiore chiarezza rispetto al caso di fusione


Al fine di procedere nell'analisi comparata delle due diverse operazioni, procediamo ad esemplificare graficamente una situazione iniziale così configurata:



CASO DI CONFERIMENTO PER APPORTO TOTALE

Nel caso di conferimento per apporto «totale» la società conferente non cessa di esistere, ma continua l'attività limitatamente alla gestione delle partecipazioni ricevute dalla conferitaria

Graficamente si assiste alla seguente trasformazione:



Si ipotizzi che, antecedentemente al conferimento, le due società presentassero le seguenti situazioni patrimoniali:

S.P. Soc. «ALFA» Ante Apporto				S.P. Soc. «OMEGA» Ante Apporto			
IMPIEGHI		FONTI		IMPIEGHI		FONTI	
Attrezzature	100	Cap. Proprio	110	Impianti	40	Cap. Proprio	40
Magazzino	60	Cap. di Terzi	90	Brevetti	20	Cap. di Terzi	60
Liquidità	40			Magazzino	25		
				Liquidità	15		
Tot. impieghi	200	Totale fonti	200	Tot. impieghi	100	Totale fonti	100


Se la conferente (Omega) cedesse tutte le proprie attività e passività, i prospetti patrimoniali muterebbero nel modo descritto di seguito:

S.P. Soc. «ALFA» Post Apporto				S.P. Soc. «OMEGA» Post Apporto			
IMPIEGHI		FONTI		IMPIEGHI		FONTI	
Attrezzature	100	Cap. Proprio	150	Partecipazioni nella soc. ALFA	40	Cap. Proprio	40
Impianti	40	Cap. di Terzi	150				
Brevetti	20						
Magazzino	85						
Liquidità	55						
Tot. impieghi	300	Totale fonti	300	Tot. impieghi	40	Totale fonti	40

Come si può notare, il capitale proprio di Alfa viene aumentato per L. 40, ovvero per l'importo delle quote o azioni da emettere e da offrire ad Omega in cambio dell'apporto

CASO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE **(TOTALE)**

Diversamente dal caso precedente, l'incorporazione – che non può che essere «totale» – comporta che la società incorporanda cessi di esistere, in quanto integralmente assorbita dall'incorporante. Si ha, cioè, la seguente rappresentazione:



Dalle situazioni patrimoniali delle società incorporante (Alfa) e incorporata (Omega) si perviene perciò ad un'unica situazione patrimoniale dell'incorporante

S.P. Soc. «ALFA» Ante Fusione

IMPIEGHI		FONTI	
Attrezzature	100	Cap. Proprio	110
Magazzino	60	Cap. di	90
Liquidità	40	Terzi	
Tot. impieghi	200	Totale fonti	200

S.P. Soc. «OMEGA» Ante Fusione

IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	40	Cap. Proprio	40
Brevetti	20	Cap. di	60
Magazzino	25	Terzi	
Liquidità	15		
Tot. impieghi	100	Totale fonti	100


S.P. «ALFA» Post Fusione

IMPIEGHI		FONTI	
Attrezzature	100	Cap. Proprio	150
Impianti	40	Cap. di Terzi	150
Brevetti	20		
Magazzino	85		
Liquidità	55		
Totale impieghi	300	Totale fonti	300

Dal punto di vista contabile si rileva la perfetta coincidenza fra gli stati patrimoniali della società Alfa sia dopo l'apporto che la fusione. La differenza consiste nella sopravvivenza dell'azienda Omega nel caso di apporto, seppure con un patrimonio ridotto quantitativamente e limitato qualitativamente al capitale proprio e alle partecipazioni acquisite in seguito al conferimento

CASO DI CONFERIMENTO PER APPORTO PARZIALE

A differenza della fusione, l'apporto può essere anche «parziale», qualora la conferente decida di apportare esclusivamente una parte delle proprie risorse. Dal punto di vista grafico, se, analogamente all'esempio dello scorporo, Omega decidesse di proseguire il ramo di attività «A», avremmo:



Mantenendo immutate le percentuali di apporto del ramo «B» rispetto all'esempio precedente (40%), lo stato patrimoniale dell'azienda Omega si trasforma come segue:

S.P. Soc. «ALFA» Ante Apporto

IMPIEGHI		FONTI	
Attrezzature	100	Cap. Proprio	110
Magazzino	60	Cap. di Terzi	90
Liquidità	40		
Totale impieghi	200	Totale fonti	200

S.P. Soc. «ALFA» Post Apporto

IMPIEGHI		FONTI	
Attrezzature	100	Cap. Proprio	126
Impianti	16	Cap. di Terzi	114
Brevetti	8		
Magazzino	70		
Liquidità	46		
Totale impieghi	240	Totale fonti	240

Lo stato patrimoniale della società che ha effettuato l'apporto (e che rimane in vita), invece muta nel modo seguente:

S.P. Soc. «OMEGA» Ante Apporto

IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	40	Cap. Proprio	40
Brevetti	20	Cap. di Terzi	60
Magazzino	25		
Liquidità	15		
Tot. Impieghi	100	Totale fonti	100

S.P. Soc. «OMEGA» Post Apporto

IMPIEGHI		FONTI	
Impianti	24	Cap. Proprio	40
Brevetti	8	Cap. di Terzi	36
Magazzino	15		
Liquidità	9		
Partecipazioni nella soc. ALFA	16		
Tot. impieghi	76	Totale fonti	76

Questa è una possibilità preclusa nel caso di fusione per incorporazione, in quanto tale operazione implica necessariamente l'estinzione dell'incorporata

Le relative azioni emesse dalla conferitaria vengono acquisite dalla conferente, che le inserisce nel proprio portafoglio, come risulta dalla precedente situazione patrimoniale

In conclusione, qualora si voglia effettuare una «concentrazione» parziale, a livello di singoli rami aziendali, ovvero agendo su un'azienda individuale, non si potrà che ricorrere allo strumento del conferimento

In caso invece tale concentrazione sia totale, ovvero riguardi l'intera combinazione produttiva, il ricorso al conferimento o alla fusione per incorporazione produce sostanzialmente il medesimo effetto



Sarà dunque decisiva, in tale circostanza, l'analisi delle altre variabili coinvolte, soprattutto il peso degli adempimenti legislativi e il trattamento fiscale riservato alle due operazioni

Il trattamento contabile dell'apporto

All'atto della sua costituzione la società conferitaria è obbligata (art. 2217 c.c.) a predisporre un apposito inventario (c.d. “bilancio di apertura”), il quale deve contenere l'indicazione analitica di tutte le attività e passività

Esso è pertanto obbligatorio quando il capitale di costituzione di una società venga liberato con un conferimento d'azienda (apporto «spurio»), ma è utile anche in caso di conferimento in una società già esistente (apporto «puro»)

Nel caso di aumento di capitale di una società già esistente da liberare con un conferimento d'azienda, pur non avendosi costituzione *ex novo*, si producono infatti una serie di effetti non trascurabili sul patrimonio e sulla gestione della società destinataria dell'apporto



In questa circostanza, il richiamato documento è utile più che altro per procedere al «consolidamento» delle due strutture patrimoniali interessate dall'operazione – quella della conferente e quella della conferitaria – quindi di giungere alla determinazione dei nuovi valori da attribuire alle attività e alle passività della società conferitaria in seguito all'aumento di capitale

Tuttavia, il bilancio di apertura assume una diversa importanza a seconda che l'apporto avvenga in società di nuova costituzione o già esistenti. Solo nel primo caso, infatti, è richiesta la sua iscrizione nel libro degli inventari

Nell'attivo del bilancio di apertura, oltre alle voci normalmente rinvenibili (spese di costituzione, eventuali conferimenti – oltre all'azienda – in denaro ed in natura da parte dei soci) dovranno essere specificamente indicate le attività e le passività conferite con l'azienda stessa

Nell'inventario generale di una società che riceve come conferimento un'azienda funzionante figureranno quindi anche voci particolari, quali l'avviamento, i debiti ed i fondi rischi e spese future connessi all'azienda o al ramo oggetto del conferimento


Dalla differenza fra l'attivo ed il passivo di costituzione scaturisce il valore del *capitale di costituzione*, ovvero del *patrimonio netto iniziale*. Per questo motivo particolare importanza riveste il valore attribuito alle attività ed alle passività conferite

Per quanto riguarda le rilevazioni contabili della conferitaria occorre distinguere a seconda che

Sia una società preesistente ↓↓↓	Venga appositamente costituita ↓↓↓
<i>dovrà operare solo un aumento di capitale ed integrare – qualora non ne disponga – i propri libri contabili con quelli che si rendono necessari per l'acquisto di specifiche attività</i>	<i>oltre alle scritture proprie del conferimento, essa dovrà sottoporre a registrazione le operazioni di costituzione in funzione della veste giuridica prescelta Sarà inoltre obbligata ad attivare i libri contabili richiesti dalla normativa civilistica e fiscale</i>

In sintesi, la conferitaria rileverà le scritture relative a quanto segue:

- costituzione (se creata *ex novo*)
- aumento del capitale sociale in funzione degli elementi trasferiti (se già esistente)
- presa in carico delle attività e delle passività, al netto delle relative poste di rettifica



Con l'introduzione del D.Lgs. 358/97 – le cui disposizioni sono state poi recepite dagli articoli 175 e 176 del TUIR – si è peraltro assistito ad un ampliamento delle possibili scelte contabili connesse all'operazione in questione. Più in particolare, sono stati definiti tre diversi regimi di contabilizzazione, in base ai quali viene calcolata l'eventuale «plusvalenza da conferimento», quindi la base imponibile ai fini fiscali. In estrema sintesi, le tre opzioni sono le seguenti:

1. la contabilizzazione avviene a **«valori storici»** (cioè ai valori contabili della conferente)
2. la contabilizzazione avviene a **«valori rivalutati»** (riconosciuti fiscalmente, che fanno pertanto emergere una plusvalenza)
3. la contabilizzazione avviene a **«valori in sospensione d'imposta»** (la conferitaria subentra a valori (civili) correnti, mentre i valori fiscali risultano da un apposito prospetto di riconciliazione e sono quelli “storici” della conferente)

Nel caso di conferimenti in società per azioni
già esistenti

per non ledere gli interessi dei vecchi soci, è
spesso necessario procedere ad un aumento
del capitale sociale inferiore al valore
dell'apporto



*La differenza deve essere quindi iscritta nella riserva per
sovrapprezzo*

In effetti, il preesistente capitale sociale esprime soltanto il
valore nominale del loro conferimento, mentre l'azienda
apportata viene valorizzata sulla base del suo valore
economico

*Occorre quindi rapportare quest'ultimo al valore economico del capitale
della conferitaria, al fine di determinare una sorta di «rapporto di
cambio» relativo alle azioni da cedere in cambio del conferimento.
Soltanto in questa maniera possono essere rispettate le proporzioni fra i
patrimoni delle due aziende che sono destinati a fondersi*

Sempre nel caso di società per azioni, si ricorda, infine, la possibilità
di dover rilevare dei **conguagli in denaro** qualora a causa della
discrepanza fra la data della perizia di stima e la data del conferimento
si ravvisi una variazione di valore dell'apporto

In ogni caso, le scritture della conferitaria assumono la seguente configurazione:

- all'atto dell'aumento di capitale

con sottoscrizione "alla pari":

<hr/> Soci c/sottoscrizioni <hr/>	a	<hr/> Capitale sociale <hr/>
-----------------------------------	---	------------------------------

con sottoscrizione "sopra la pari":

<hr/> Soci c/sottoscrizioni <hr/>	a	<hr/> Diversi Capitale sociale Riserva per sovrapprezzo <hr/>
-----------------------------------	---	---

- all'atto dell'apporto

<hr/> Diversi Attività conferite (indicate analiticamente) <hr/>	a	<hr/> Diversi <hr/>
	a	Att. Conferite (indicate analiticamente)
	a	<hr/> Soci c/ sottoscrizioni <hr/>

Oltre alle scritture indicate si può rendere necessario rilevare il versamento dei decimi obbligatori degli eventuali ed ulteriori conferimenti in denaro da parte dei soci (in un conto corrente vincolato nel caso la conferitaria venga costituita *ex novo*, nella cassa sociale in caso sia già operante)

Qualora fra le attività conferite siano presenti beni di magazzino (materie prime, materie accessorie, semilavorati, prodotti, merci, ecc.) subito dopo la presa in carico dell'apporto occorre provvedere all'imputazione a conto economico dei relativi conti, al fine di convertire il valore patrimoniale sospeso in un costo da imputare all'esercizio, attraverso la scrittura seguente:

<u>Rimanenze iniziali c/apporto</u>	a	<u>Attività conferite (Magazzino)</u>
-------------------------------------	---	---------------------------------------

Entro i sei mesi successivi gli amministratori devono provvedere al **controllo delle valutazioni** contenute nella perizia dell'esperto (solo per le SpA e le SapA)

[Nelle società quotate in borsa nell'opera di controllo agli amministratori viene affiancata la società di revisione incaricata della certificazione del bilancio(art. 158, terzo comma, D.Lgs. 58/1998)]



Qualora gli amministratori accertassero valori inferiori a quelli indicati nella perizia di stima dovrebbero procedere ad una revisione della medesima

La causa della "svalutazione" del conferimento può essere imputata ad un minor valore delle attività, ad un maggior valore delle passività o ad entrambe le circostanze

In ogni caso sorge una perdita, da imputare al conto economico dell'esercizio in cui si è proceduto alla revisione della stima

Le scritture contabili sono le seguenti:

- nel caso di minor valore delle attività:

<u>Svalutazione dell'apporto</u>	a	<u>Attività conferite</u>
----------------------------------	---	---------------------------

- nel caso di maggior valore delle passività:

<u>Svalutazione dell'apporto</u>	a	<u>Passività conferite</u>
----------------------------------	---	----------------------------

- nel caso si verificano entrambe le circostanze:

<u>Svalutazione dell'apporto</u>	a	<u>Diversi</u>
	a	<u>Attività conferite</u>
	a	<u>Passività conferite</u>

Se, peraltro, la diminuzione del valore risultasse superiore ad un quinto del conferimento, l'ultimo comma dell'art. 2343 c.c. impone uno dei seguenti comportamenti:

- la società può diminuire proporzionalmente il capitale sociale e ridurre il numero delle azioni ad esso relativo*
- il socio può integrare il conferimento versando la differenza in denaro*
- il socio può recedere dalla società*

Come più frequentemente accade, la revisione del valore è conseguenza della svalutazione di uno o più beni conferiti specificamente individuati

A fronte della svalutazione, quindi, il socio conferente rientra in possesso del bene apportato e sottoposto a revisione della stima

Se la restituzione non è possibile, perché non più utilizzabile o parzialmente utilizzabile, la società dovrà procedere al pagamento integrale dello stesso o di un conguaglio

La stima del patrimonio dell'azienda da conferire

L'azienda da conferire viene valutata secondo la consueta prassi economico-aziendale utilizzata per la cessione dell'azienda

Tuttavia, il conferimento d'azienda, rispetto alla cessione, comporta una serie di problemi riguardanti, in particolare:

- 1) la concreta applicazione dei criteri di valutazione*
- 2) la conferibilità dei beni costituenti l'azienda*
- 3) il trattamento dei beni immateriali e dell'avviamento*

Essi riguardano le sole conferitarie costituite sotto forma di società di capitali. Per quelle aventi veste giuridica di società di persone, data la presenza di soci illimitatamente responsabili, la normativa civilistica non ha ritenuto necessaria alcuna regolamentazione

La concreta applicazione dei criteri di valutazione

Al riguardo, la normativa civilistica – ed in particolare l'art. 2343 c.c. – nulla dispone in merito ai metodi valutativi da utilizzare nell'ambito dei conferimenti d'azienda

Questa lacuna normativa ha suscitato accesi dibattiti in dottrina, soprattutto in merito alla possibilità di individuare, all'interno del sistema normativo, una inequivocabile indicazione che orienti il valutatore verso la stima analitica o sintetica del complesso aziendale oggetto del conferimento

Si rileva inoltre la presenza di una serie di problemi, fra loro collegati:

- *si deve individuare un valore generale, indipendente ed obiettivo, oppure occorre tenere conto delle potenziali sinergie che si possono sviluppare fra i beni della conferente e della conferitaria?*
- *si deve considerare esclusivamente la destinazione assegnata loro dal conferente, oppure quella futura che verrà a determinarsi in seno alla conferitaria?*

La dottrina economico–aziendale e giuridica prevalente, in merito al primo quesito, sono concordi nell’affermare che per tutelare gli interessi dei soci attuali e futuri, nonché dei creditori sociali occorre necessariamente ricorrere ad una valutazione *generale, razionale ed oggettiva*, che possa quindi condurre alla determinazione di un valore dell’azienda che sia *effettivo, attendibile e controllabile*



Una volta accettata questa impostazione ne consegue che, nell’effettuare la stima, non può essere accolta l’ottica dell’inserimento dell’unità da valutare all’interno nella nuova combinazione produttiva



In altre parole, la valutazione dell’azienda da conferire non deve essere operata prendendo come riferimento il punto di vista della conferitaria e neppure si deve tenere conto dell’eventuale valore differenziale scaturente dalla sinergia connessa all’unione delle due aziende

Un altro interrogativo impone di riflettere se sia necessario utilizzare un solo metodo, o se sia più corretto prendere in considerazione tutti i metodi diffusi nella prassi professionale, oppure, ancora, se l'esperto possa scegliere fra diverse alternative, magari per tenere conto delle caratteristiche peculiari dell'azienda da valutare

Al riguardo, si rileva anzitutto che la legge non impone l'obbligo di basarsi su un solo metodo di valutazione.

L'art. 2343 c.c., infatti, si limita a prescrivere che l'esperto indichi nella relazione di stima i criteri di valutazione adottati



L'esperto, quindi, gode di ampie facoltà discrezionali, potendo ricorrere al metodo o ai metodi ritenuti più appropriati alla fattispecie concreta

Data l'impostazione dell'art. 2343 c.c., il quale richiede che la relazione dell'esperto contenga la descrizione ed il valore attribuito a ciascuno dei beni e dei crediti conferiti, pare senza dubbio preferibile avvalersi del metodo patrimoniale complesso, che è di tipo analitico

**Accettabile è anche il metodo misto
patrimoniale–reddituale, il quale, come unica
variante, introduce la stima autonoma
dell'avviamento**



Dal punto di vista «civilistico» sono quindi da
ritenersi non idonei i metodi che giungono alla
determinazione del valore complessivo dell'azienda
intesa come un'unità economica: i metodi reddituali
(puri), quelli finanziari e quelli empirici



Metodi reddituali	➔	<i>conducono ad un valore unitario, mentre non prendono in minima considerazione i valori dei singoli beni costituenti l'azienda</i>
Metodi finanziari	➔	<i>Oltre a quanto sopra, risultano anche influenzati dalle scelte soggettive e dai programmi di gestione che l'acquirente intende realizzare</i>
Metodi empirici	➔	<i>sono troppo semplicistici ed approssimativi, nonché completamente privi di rigore metodologico</i>

Possono però essere utilizzati dall'esperto come mezzi di
confronto e di controllo delle valutazioni operate con i
metodi analitici

La valutazione analitica dei beni aziendali risulta particolarmente importante nel caso di scorporo «puro», ovvero in cui si abbia la costituzione della società conferitaria. In tale contesto, la relazione dell'esperto rappresenta la base di riferimento per la determinazione del capitale di costituzione

Ma anche nei casi di conferimento in un'azienda già operante (apporto «puro»), la valutazione analitica si rende indispensabile in quanto è l'unica che consente di effettuare il controllo e la revisione della stima da operarsi nel termine di sei mesi, così come indicato dall'art. 2343 del codice civile

Inoltre, solo la valutazione analitica permette di verificare se il valore dell'apporto sia stato integralmente liberato, in quanto ciò implica la verifica di dettaglio in ordine ai vari componenti conferiti

Infine, essa consente di controllare la «conferibilità» di ogni singolo bene

La «conferibilità» dell'azienda e dei beni aziendali: casi particolari

Occorre distinguere le combinazioni produttive «in funzionamento» da quelle «non in funzionamento»

Queste ultime sono rappresentate dalle aziende appena costituite, ma che non hanno ancora incominciato ad operare, e da quelle che hanno cessato di svolgere la propria attività. In entrambi i casi manca un requisito essenziale – l'attività, appunto – per poter considerare l'azienda come una coordinazione economica dinamica, atta a produrre reddito



In tali circostanze, quindi, l'operazione si configura come il conferimento di un insieme di beni non legati da alcun vincolo di complementarità. Il nesso funzionale che lega a sistema i singoli fattori produttivi, infatti, non esiste ancora, o si è ormai dissolto

In ogni caso, viene meno la possibilità di applicare i criteri di valutazione tipici del conferimento, riferibili esclusivamente ad aziende in funzionamento, i cui beni sono collegati da un ben preciso ordine combinatorio

Per quanto riguarda invece le aziende «in funzionamento», una considerazione particolare meritano quelle «in perdita». In queste, infatti, non manca la relazione funzionale fra i fattori che le costituiscono, ma l'economicità (positiva) che dovrebbe scaturire da tale relazione



Poiché un certo ordine fra i fattori produttivi esiste, esse sono comunque entità conferibili: tuttavia, ai fini del calcolo del valore dell'azienda bisogna tenere conto delle perdite producibili, da attualizzare opportunamente, nonché dei costi necessari per operare il necessario risanamento

I singoli beni dell'azienda da conferire

Non tutti soddisfano il disposto del secondo comma dell'art. 2342 c.c., il quale impone, fra l'altro, *l'obbligo dell'integrale liberazione* dei conferimenti in natura all'atto della sottoscrizione delle azioni da parte del socio conferente

Nelle società di capitali possiedono il requisito della conferibilità solo i beni che consentono *l'integrale ed immediata liberazione del conferimento*

(si pensi al divieto di conferire prestazioni d'opera o di servizi ex art. 2342 3° c, c.c.)



Ciò posto, a ben vedere non tutti i beni facenti parte di un'azienda da conferire possiedono tali requisiti. Ci si riferisce, in particolare, ai *beni immateriali e all'avviamento*

Ciò che può non essere conferibile individualmente, in quanto incapace – da solo – di garantire il rispetto delle due condizioni citate, può diventarlo in qualità di componente di un complesso economico unitario

La «conferibilità» e la relativa «iscrivibilità» dei beni immateriali

La loro conferibilità, quindi l'iscrivibilità nel bilancio della conferitaria, è generalmente ammessa dalla dottrina giuridica prevalente, salvo siano rappresentati da diritti di sfruttamento non esclusivo, non siano protetti e regolati dalla legge, oppure non sia possibile assegnare loro un valore autonomo ai fini della loro contabilizzazione

In ogni caso è necessario verificare la corretta formazione del capitale, ovvero che il conferimento sia valorizzato con precisione e che esso consenta un'integrale ed immediata liberazione



«beni immateriali in senso
stretto»
(beni «ad utilizzo autonomo»)
↓↓↓

salvo eccezioni sono in grado
di formare anche oggetto di
conferimento autonomo
↓↓↓

nel bilancio della conferitaria
possono essere distintamente
iscritti

«oneri pluriennali»
(beni «ad utilizzo non
autonomo»)
↓↓↓

perdono completamente di
significato se distolti
dall'azienda di riferimento
↓↓↓

nel bilancio della conferitaria
non possono venire
contabilizzati come beni
«indipendenti»

Possono essere interpretati come
«fattori di avviamento», in
quanto contribuiscono
indirettamente ad aumentare il
valore della combinazione
produttiva

A ben vedere, comunque, anche alcuni beni immateriali «ad utilizzo autonomo» possono presentare problemi di «conferibilità» se considerati in via indipendente. La loro iscrizione nel bilancio della conferitaria potrebbe perciò sollevare delle perplessità

- Invenzioni non brevettate
- know how
- opere dell'ingegno (software)

Nel medesimo senso meritano di essere interpretati i cosiddetti «diritti di godimento»



Diritti reali di godimento	➔	<i>Usufrutto, uso, abitazione</i>	➔	Per la dottrina giuridica sono conferibili
Diritti personali di godimento	➔	<i>Affitto</i>	➔	In merito alla loro conferibilità la dottrina giuridica non è concorde

UN CASO PARTICOLARE: LA CONFERIBILITA' DELLA "DITTA"

Benché non costituisca un bene immateriale come quelli descritti in precedenza occorre riflettere anche sulla *ditta*, in quanto sotto molteplici aspetti è assimilabile giuridicamente al marchio, è oggetto di tutela da parte dell'ordinamento ed è trasferibile insieme all'azienda ai sensi dall'art. 2565 del codice civile



Tuttavia, nonostante tali incoraggianti premesse, la sua conferibilità non è pacifica (neppure con l'azienda), in quanto essa sarebbe priva di autonomia rispetto all'avviamento

La «conferibilità» e la relativa «iscrivibilità» dell'avviamento

La dottrina aziendalistica interpreta l'avviamento non come un elemento autonomo, ma come un'entità non apprezzabile disgiuntamente dagli elementi attivi e passivi del patrimonio



Fattori di avviamento

“trasferibili”



- Posizione della combinazione produttiva sui mercati di approvvigionamento e di sbocco
- Capillarità della rete di vendita
- Professionalità del personale
- Notorietà dell'azienda
- Localizzazione
- ecc.

Fattori di avviamento

non “trasferibili”



- capacità personali dell'imprenditore

La nostra normativa non consente di autocapitalizzare l'avviamento, ma permette di iscriverne il valore in bilancio solo quando deriva dall'acquisto a titolo oneroso di un'azienda in funzionamento



se ciò è pacifico nel caso di cessione di azienda, non tutti sono concordi nell'ammettere tale comportamento per il conferimento, anche se la tesi favorevole risulta prevalente

Decisivo al riguardo è stato il recepimento della IV direttiva CEE



Art. 2427 c.c. *ante* D.Lgs. 127/91



Era consentita l'iscrizione dell'avviamento nell'attivo dello stato patrimoniale solo se era stata «[...] **pagata una somma**» a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce»


Art. 2426, 1° c, punto 6) c.c.



dispone che «l'avviamento può essere iscritto nell'attivo [...] se **acquisito a titolo oneroso**»

Al riguardo il principio nazionale dell'OIC n° 24 afferma che:

l'avviamento è iscrivibile in bilancio «[...] allorquando esso derivi da acquisizione di un'azienda [...] o di una partecipazione, oppure da un'operazione di conferimento d'azienda [...]»



In questo caso l'avviamento viene definito
«avviamento acquisito a titolo oneroso», ovvero
«avviamento derivativo o derivato»

Altri “indizi”
a favore
dell'iscrivibilità
dell'avviamento



- *il perito è tenuto a valutare un complesso funzionante e coordinato di beni e non singoli beni indipendenti fra loro*
- *l'art. 2426 vieta implicitamente l'iscrizione in bilancio del proprio avviamento, ma non quello dell'azienda ricevuta*
- *non evidenziare il valore di avviamento della conferente, qualora esista, sarebbe in contrasto con la regola imposta dalla «clausola generale» della rappresentazione «veritiera e corretta»*
- *la normativa fiscale, in numerose disposizioni, ammette esplicitamente tale impostazione*

REQUISITI PER LA CONFERIBILITA' (RECUPERABILITA') DELL'AVVIAMENTO



- ❖ la capacità reddituale a cui si fa riferimento per il calcolo del suo valore deve essere basata su dati storici consolidati e dimostrabili
- ❖ esso deve risultare associabile a circostanze o fattori ben individuati e suscettibili di essere trasferiti unitamente all'azienda oggetto del conferimento
- ❖ si deve stimare una sua certa stabilità, almeno nel breve periodo

La procedura del conferimento dell'azienda

- Prima fase* → ha carattere *propedeutico* e va dai primi contatti tra le società interessate fino al momento in cui la conferente delibera il conferimento
- Seconda fase* → coinvolge problematiche *valutative* e va dalla presentazione dell'istanza al Presidente del Tribunale competente ai fini della nomina dell'esperto (nel caso di SpA) o direttamente dalla nomina dell'esperto da parte della società (nel caso di Srl) all'asseveramento della perizia di stima da parte di quest'ultimo
- Terza fase* → è *attuativa* dell'operazione, si concretizza nell'effettuazione dell'aumento di capitale da parte della conferitaria e nella predisposizione dell'atto di conferimento

La Fase Propedeutica

Durante la «fase propedeutica» viene anzitutto effettuata una ricognizione di tipo analitico dei beni costituenti l'azienda o il ramo da conferire



Si rende perciò necessaria la redazione di una situazione patrimoniale di riferimento, la quale costituisce la base per la perizia di stima *ex art. 2343 del codice civile*

Nessuna norma stabilisce a chi compete l'iniziativa del conferimento



Salvo che lo statuto sociale non disponga diversamente è quindi sufficiente che l'operazione venga deliberata dal CdA della società conferente, il quale, contestualmente, dà mandato a uno o più amministratori affinché richiedano la nomina dell'esperto all'Autorità giudiziaria competente *ex art. 2343 c.c. (non nel caso di Srl)*

Tuttavia, dato il carattere straordinario dell'operazione, è piuttosto frequente che il consiglio di amministrazione scelga di sottoporla anche all'approvazione dell'assemblea dei soci, sebbene ciò non sia richiesto dalla legge



Il voto assembleare risulta obbligatorio solo qualora l'operazione di conferimento comporti modifiche dell'atto costitutivo

La Fase Valutativa

Nella «fase valutativa» gli amministratori della conferente, all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione o dall'assemblea dei soci, presentano apposita istanza al Presidente del Tribunale competente, il quale – se non sussistono condizioni ostative – provvede con proprio decreto alla nomina dell'esperto (si ricorda che l'esperto viene nominato direttamente dalla società nel caso di Srl)



L'esperto provvede a predisporre ed
asseverare la perizia

La Fase Attuativa

Durante la «fase attuativa» si ha la costituzione (in caso di costituzione ex novo) o l'aumento di capitale (in caso di società già esistente) da parte della conferitaria

Se la società conferitaria è già stata costituita



a parte l'aumento del capitale essa non deve porre in atto alcuna operazione particolare, in quanto è sufficiente una delibera del consiglio di amministrazione che illustri gli accordi preliminari ed i contatti intercorsi fra le parti

Se la società conferitaria non è già stata costituita



si dovrà preliminarmente provvedere all'espletamento di tutte le formalità necessarie per giungere alla regolare costituzione

Durante la fase «attuativa» viene inoltre predisposto il documento fondamentale dell'operazione: l'atto di conferimento, che deve avere la forma di atto pubblico

L'atto di conferimento

La normativa civilistica nulla dispone in merito ai suoi contenuti

Al suo interno dovrebbero comunque essere presenti le seguenti informazioni



- ❖ elementi identificativi delle persone che rappresentano le società coinvolte nell'operazione e delle società stesse
- ❖ risultanze della perizia giurata di stima *ex art. 2343 c.c.*, con particolare riferimento al valore attribuito all'azienda da conferire
- ❖ indicazione delle attività e delle passività conferite
- ❖ data da cui il conferimento comincia a produrre effetti giuridici
- ❖ valore netto del conferimento
- ❖ numero, valore nominale e godimento delle azioni che saranno emesse a fronte del conferimento

La procedura operativa in caso di conferitaria già esistente

Gli <i>amministratori della conferente</i>	➔	deliberano di eseguire il conferimento e danno mandato a uno o più amministratori di chiedere all'Autorità giudiziaria la nomina dell'esperto (se la conferitaria è una S.p.A. o una S.a.p.A.) o provvedono direttamente alla nomina (se la conferitaria è una S.r.l.)
Se il conferimento comporta il mutamento dell'oggetto sociale gli <i>amministratori della conferente</i>	➔	devono convocare l' assemblea straordinaria per le deliberazioni conseguenti almeno: - 15 giorni prima per S.p.A. e S.a.p.A. (30 se quotata in borsa) - 8 giorni prima per S.r.l.
Gli <i>amministratori della conferente</i>	➔	richiedono al tribunale la nomina dell'esperto (se la conferitaria è una S.p.A. o una S.a.p.A.) o nominano direttamente l'esperto o la società di revisione (se la conferitaria è una S.r.l.) che dovranno effettuare la perizia di stima
L' <i>esperto</i> (o la società di revisione)	➔	deposita la relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c.(2465 c.c. per le S.r.l.)
Gli <i>amministratori della conferitaria</i>	➔	almeno 30 giorni prima della assemblea straordinaria trasmettono al collegio sindacale la proposta di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura

Il collegio sindacale della conferitaria	➔	entro 15 giorni esprime il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni
Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto	➔	devono rimanere depositati nella sede della società durante il 15 giorni precedenti l'assemblea straordinaria
I rappresentanti di conferente e conferitaria	➔	contestualmente o dopo l'assemblea straordinaria stipulano l'atto di conferimento davanti al notaio
Gli amministratori della conferitaria (nella pratica lo fa il notaio)	➔	entro 20 giorni dalla stipulazione dell'atto di conferimento devono presentare il medesimo presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro e corrispondere la relativa imposta
Il notaio (e in solido con lui gli amministratori della conferitaria)	➔	entro 30 giorni dalla stipula iscrive nel registro delle imprese l'avvenuto aumento di capitale e l'atto di conferimento
Gli amministratori della conferente e della conferitaria (a seconda dei casi)	➔	entro i termini stabiliti , effettuano le diverse comunicazioni in merito all'operazione (dipendenti, ufficio del lavoro, creditori, debitori, ecc.)
Gli amministratori della conferitaria (solo SpA e SapA)	➔	entro 6 mesi dal conferimento eseguono la revisione della stima del perito e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla sua revisione

La procedura operativa in caso di conferitaria da costituire

Gli <i>amministratori della conferente</i>	➔	deliberano di eseguire il conferimento e danno mandato a uno o più amministratori di chiedere all'Autorità giudiziaria la nomina dell'esperto (se la conferitaria è una S.p.A. o una S.a.p.A.) o provvedono direttamente alla nomina (se la conferitaria è una S.r.l.)
Se il conferimento comporta il mutamento dell'oggetto sociale gli <i>amministratori della conferente</i>	➔	devono convocare l' assemblea straordinaria per le deliberazioni conseguenti almeno: - 15 giorni prima per S.p.A. e S.a.p.A. (30 se quotata in borsa) - 8 giorni prima per S.r.l.
Gli <i>amministratori della conferente</i>	➔	richiedono al tribunale la nomina dell'esperto (se la conferitaria è una S.p.A. o una S.a.p.A.) o nominano direttamente l'esperto o la società di revisione (se la conferitaria è una S.r.l.) che dovranno effettuare la perizia di stima
L' <i>esperto</i> (o la società di revisione)	➔	deposita la relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c.(2465 c.c. per le S.r.l.)
Gli <i>amministratori della conferente ed i soci della conferitaria</i>	➔	contestualmente, davanti al notaio stipulano l'atto di conferimento (gli amministratori della conferente) e costituiscono la società conferitaria (i

		soci della conferitaria)
<i>Gli amministratori della conferitaria</i>	➔	entro 20 giorni dalla stipulazione dell'atto di conferimento devono presentare il medesimo presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro e corrispondere la relativa imposta
<i>Il notaio (e in solido con lui gli amministratori della conferitaria</i>	➔	entro 30 giorni dalla stipula iscrive la costituzione della conferitaria nel registro delle imprese
<i>Gli amministratori della conferente e della conferitaria (a seconda dei casi)</i>	➔	entro i termini stabiliti , effettuano le diverse comunicazioni in merito all'operazione (dipendenti, ufficio del lavoro, creditori, debitori, ecc.)
<i>Gli amministratori della conferitaria (solo SpA e SapA)</i>	➔	entro 6 mesi dal conferimento eseguono la revisione della stima del perito e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla sua revisione

Effetti indotti dal conferimento dell'azienda

Il conferimento costituisce una tipica operazione di «trasferimento» dell'azienda, con la conseguenza che si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2557–2560 del codice civile



- ❖ *divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.)*
- ❖ *successione nei contratti (art. 2558 c.c.)*
- ❖ *trasferimento dei crediti e dei debiti (artt. 2559 e 2560 c.c.)*
- ❖ *estensione della responsabilità della società conferitaria (alias acquirente) per i debiti anteriori (art. 2560 c.c.)*

Oltre a ciò, in materia di contratti, l'art. 2112 del codice civile disciplina espressamente i rapporti di lavoro, i quali vengono ceduti, senza possibilità di deroga, con il trasferimento (conferimento) dell'azienda. A garanzia dei dipendenti è prevista la solidarietà dell'obbligazione fra l'alienante (conferente) e l'acquirente (società conferitaria) relativa ai crediti da essi vantati al momento dell'operazione in relazione al lavoro prestato. Norme specifiche (fra cui la c.d. Legge “Biagi”) regolano più nel dettaglio gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti “da trasferire”

Il conferimento, in deroga ai principi del diritto comune, produce inoltre il trasferimento «automatico» dei crediti relativi all'azienda ceduta, almeno per quanto concerne l'effetto nei confronti dei terzi, dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, anche senza la notifica al debitore o la sua accettazione

La normativa fiscale

R.D.L. 13 novembre 1931, n° 1434, in tema di «concentrazione di aziende sociali»	➔	Estese al conferimento le agevolazioni già previste per le fusioni ai fini delle imposte indirette
R.D.L. 5 marzo 1942, n° 192 e D.Lgs. 7 maggio 1948, n° 1057	➔	Ripresero i contenuti del precedente decreto
L. 11 gennaio 1951, n° 25, nota come «riforma Vanoni»	➔	Prorogò ulteriormente la portata agevolativa delle precedenti disposizioni
L. 5 gennaio 1956, n° 1	➔	Introdusse il principio della tassabilità delle plusvalenze ai fini delle imposte dirette
L. 18 marzo 1965, n° 170	➔	Introdusse una serie di provvedimenti agevolativi sia per quanto riguarda le imposte dirette che quelle indirette
«riforma tributaria» del 1973	➔	A differenza di quanto previsto per le fusioni e le trasformazioni, non ha introdotto alcun regime di favore per i conferimenti d'azienda
L. 2 dicembre 1975, n° 576 (più volte prorogata)	➔	Per quanto riguarda le plusvalenze, rimandava, per un periodo limitato, al trattamento dettato per le fusioni nel primo comma dell'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 598

T.U.I.R. (D.P.R.
22 dicembre 1986,
n° 917)



Non ha mutato, nella sostanza, la portata della norma precedente: la plusvalenza viene sottoposta a tassazione.

L'unica novità è rappresentata dalla possibilità, da parte del soggetto passivo, di scegliere se imputarla integralmente all'esercizio di competenza o ripartirla in cinque periodi di imposta. Quest'ultima facoltà è però ammessa solo se l'azienda è posseduta da più di tre anni.

In caso di azienda individuale di carattere commerciale, era stata inoltre prevista la possibilità di scegliere fra la tassazione «ordinaria» e la tassazione «separata», qualora l'attività fosse stata esercitata da più di cinque anni

D.Lgs. 8 ottobre
1997, n° 358



Ha introdotto importanti innovazioni in merito alla disciplina fiscale del conferimento, affiancando a quella «tradizionale» prevista dal T.U.I.R., dei regimi alternativi

Nuovo T.U.I.R.
(D.Lgs. 12
dicembre 2003, n°
344, artt. 175 e
176)



Ha, sostanzialmente, recepito il dettato del D.Lgs. 358/97

L. 244/2007
(Finanziaria 2008)

Il regime di continuità dei valori fiscali diventa obbligatorio. Il

conferimento diventa un'operazione neutrale come la fusione, la scissione e la trasformazione.

Introduce però un'imposta sostitutiva che consente il riconoscimento fiscale del maggior valore di conferimento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Le imposte dirette connesse al conferimento

Attualmente, i regimi fiscali del conferimento d'azienda sono i seguenti:

- ❖ **regime a «valori fiscalmente riconosciuti»⁽¹⁾**
- ❖ **regime a «valori storici»**
- ❖ **regime a «valori in sospensione di imposta» (o neutrale)**

(1) Non è più applicabile dal 1 gennaio 2008

I due regimi “alternativi”

**regime a
«valori in
sospensione di
imposta»**

**regime a
«valori storici»**

neutralita' fiscale

I PLUS-MINUSVALORI EVIDENZIATI NON COSTITUISCONO MATERIA IMPONIBILE

I VALORI “CIVILISTICI” potranno essere diversi rispetto a quelli contabili ma da punto di vista fiscale tale plus-minuvalore non produce alcun effetto.

La conferente assume come valore della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dall'azienda (o ramo) conferito.

La conferitaria subentra nella posizione del conferente contabilizzando gli elementi attivi e passivi dell'azienda conferita a valori effettivi; ai fini fiscali vengono assunti i valori storici.

La conferitaria è obbligata a redigere un apposito prospetto di riconciliazione da inserire nella propria dichiarazione dei redditi fino a quando sussisteranno divergenze fra i valori contabili e quelli riconosciuti fiscalmente

IMPORTANTE:

Il regime di neutralità è stato esteso anche ai conferimenti di aziende localizzate in Italia

- **effettuati fra soggetti non residente**
- **effettuati a favore di società di persone**

La determinazione del valore della plusvalenza da tassare

Valore della plusvalenza da sottoporre a tassazione	=	valore di realizzo	–	ultimo costo fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti
		↙ ↘		
<i>valore attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'azienda conferita, nelle scritture contabili del soggetto conferente</i>		<i><u>se superiore</u>, il valore attribuito all'azienda conferita nelle scritture contabili del soggetto conferitario</i>		
<i>N.B. per le <u>società quotate</u>, il «valore di realizzo» è dato dal valore normale delle azioni ricevute, il quale è determinato come media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese</i>				

**regime a
«valori in
sospensione di
imposta»**



**SI
SUCCESSIONE
NEI VALORI
FISCALI DEI
BENI CONFERITI**



tiene distinti i
valori civili da
quelli fiscali.
Più precisamente,
esso prevede la
possibilità per la
conferitaria di
contabilizzare il
conferimento a
valori «di perizia»,
i quali rilevano
però ai soli fini
civilistici.

Ai fini fiscali vengono assunti i
valori storici – *alias* fiscalmente
riconosciuti – degli elementi
attivi e passivi trasferiti dalla
conferente, la quale iscrive le
partecipazioni ricevute a tale
valore.

Ne deriva che, fiscalmente, non
emergono plusvalenze né per la
conferente, né per la
conferitaria: il maggior valore
generato viene infatti iscritto
esclusivamente nei conti della
conferitaria in sospensione
d'imposta.

Per chiarezza, quest'ultima è
però obbligata ad allegare alla
propria dichiarazione dei redditi
un apposito «prospetto di
riconciliazione», da cui devono
risultare i dati esposti in bilancio
e quelli fiscalmente riconosciuti

**regime a
«valori
storici»**



prevede che la società conferitaria prenda in carico i beni aziendali conferiti ai medesimi valori presenti nella contabilità della conferente, cioè a «valori di libro»

La conferente riceve ed iscrive la partecipazione ottenuta in cambio del conferimento ad un valore che corrisponde a quello netto contabile dei beni trasferiti anche se la relazione di stima evidenzia valori superiori

Non appalesandosi plusvalenze, non si ha alcuna tassazione. Tuttavia, a fronte di tale rilevante vantaggio, successivamente possono manifestarsi inconvenienti non trascurabili. In particolare, si può assistere ad una sorta di «doppia tassazione», in quanto la conferitaria si troverà a calcolare le quote di ammortamento sulla base dei valori storici e, se alienerà un bene proveniente dal conferimento, subirà la tassazione della plusvalenza calcolata sul valore «storico», mentre qualora la conferente decidesse di cedere la partecipazione ottenuta sarà anch'essa assoggettata a tassazione «piena» sulla plusvalenza realizzata

SOCIETA' QUOTATE IN BORSA

I regimi agevolativi descritti possono essere
utilizzati anche nel caso in cui la società
conferitaria sia quotata in borsa



In tale circostanza muta però la base di calcolo della plusvalenza, dovendosi prendere come riferimento la media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese ed il costo dei beni conferiti (art. 9 TUIR)

PRINCIPIO DI NEUTRALITA' E AFFRANCAMENTO

- Il principio base di neutralità è mitigato dalla previsione di concedere alla conferitaria la possibilità di **affrancare** i maggiori valori fiscali versando un'imposta sostitutiva a scaglioni.

CONDIZIONI:

- è limitata solo ad alcuni beni aziendali
 - è soggetta ad un vincolo temporale di 4 anni.
-
- L'opzione della conferitaria è libera e può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è stato eseguito il conferimento o eventualmente in quello successivo.

I BENI DA AFFRANCARE

- Quelli richiamati dall'art. 2424 c.c classi BI e BII (incluso l'avviamento)
- Restano esclusi ad esempio le partecipazioni, i titoli ed il magazzino
- Per le immobilizzazioni immateriali (incluso l'avviamento) l'imposta sostitutiva può essere applicata per ciascuna di esse

NORMA ANTIELUSIVA

- La legge riconosce al conferente la non imponibilità della cessione delle partecipazioni ricevute e non attribuisce costi deducibili al cessionario.

Le imposte indirette

All'operazione di conferimento risulta applicabile la disciplina della cessione d'azienda e non quella della cessione di singoli beni. Essa non viene quindi considerata come cessione ai fini dell'IVA, mentre è assoggettata ad imposta di registro

ADEMPIMENTI IVA

- ❖ Sia la conferente che la conferitaria devono presentare la ***dichiarazione di inizio attività e/o variazione dati all'ufficio IVA competente***. A decorrere dalla data dell'atto di conferimento la conferitaria subentra inoltre in tutti gli adempimenti relativi a tale imposta
- ❖ Per quanto concerne la presentazione della dichiarazione annuale IVA occorre distinguere:
 - ***se la conferente continua ad esistere in seguito al conferimento*** le operazioni relative al ramo conferito precedenti all'operazione devono essere inserite nella dichiarazione della conferente, salvo che il ramo presentasse una propria contabilità separata, nel qual caso le relative operazioni devono essere incluse nella dichiarazione della conferitaria
 - ***se la conferente si estingue in seguito al conferimento*** la conferitaria deve presentare un'unica dichiarazione con due intercalari, uno relativo alle proprie operazioni, l'altro riguardante le operazioni della conferente

Sintesi degli adempimenti I.V.A.

L'operazione è soggetta ad I.V.A?	➔	NO
Conferente e conferitaria	➔	<i>Entro 30 giorni</i> dalla data dell'atto di conferimento devono presentare la dichiarazione di inizio attività o di variazione dati all'Ufficio IVA
La società conferitaria	➔	<i>Subentra in tutti gli adempimenti relativi all'imposta</i>

Per quanto riguarda la dichiarazione annuale occorre distinguere			
↓↓↓↓		↓↓↓↓	
La conferente continua ad esistere		La conferente si estingue	
↓↓↓↓		↓↓↓↓	
<i>Se il ramo non presentava una propria contabilità separata</i>	<i>Se il ramo presentava una propria contabilità separata</i>	<i>la conferitaria deve presentare un'unica dichiarazione con due intercalari</i>	
↓↓↓↓	↓↓↓↓	↙↙↙	↘↘↘
<i>le operazioni relative al ramo conferito precedenti all'operazione devono essere inserite nella dichiarazione della conferente</i>	<i>Le operazioni relative al ramo conferito precedenti all'operazione devono essere inserite nella dichiarazione della conferitaria</i>	<i>un intercalare relativo alle proprie operazioni</i>	<i>un intercalare relativo alle operazioni della conferente</i>

IMPOSTA DI REGISTRO

l'imposta di registro è di competenza della società conferitaria

Fino all'introduzione del D.L. 20 giugno 1996, n° 323, convertito nella L. 8 agosto 1996, n° 425, l'operazione di conferimento d'azienda, da chiunque fosse effettuato, veniva assoggettato ad imposta proporzionale pari all'1% del valore netto conferito

Per adeguare la tassazione alla normativa dell'Unione Europea, il D.L. 323/96 ha introdotto un'imposta fissa di registro, pari a 129,11 Euro **(168 Euro dal 1/2/2005)** limitatamente a determinate fattispecie di conferimento d'azienda (in funzione dei soggetti interessati)

Successivi interventi normativi (fra cui si ricordano la L. 146/98 e la legge finanziaria per il 2000 hanno esteso l'aliquota fissa a tutte le fattispecie di conferimento d'azienda

ALTRE IMPOSTE

Se nell'azienda conferita sono inclusi beni immobili la società conferitaria deve inoltre provvedere al versamento delle **imposte ipotecarie e catastali**, determinate in misura fissa (168 euro)

Infine, si segnala che l'operazione di conferimento non crea particolari problemi o obblighi ai fini della dichiarazione dei redditi e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta